



# Corpo forestale dello Stato

## *Supplemento al Bollettino ufficiale*

**Decreto interministeriale 23 novembre 2007 per la concessione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico al personale del Corpo forestale dello Stato.**

Publicato il 30 giugno 2008

*Stampa:* Centro di riproduzione del Corpo forestale dello Stato – Roma

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

0333

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO CENTRALE DEL DIRIGENTE
10 GEN 2008
PROT. 330



Prot. N. 838

*Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Interno*

16033  
3 GIU 2008  
12 GIU 2008  
15030

10 GEN 2008  
Registrazione  
Ufficio di competenza  
registro di n. 3  
9  
Il DIRIGENTE  
M. P. C.

**VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

**VISTI** gli articoli 7 e 8 della legge 1 dicembre 1986 n. 831 concernente le disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 -concernente la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato che estende al Corpo forestale dello Stato le disposizioni vigenti per il Corpo della guardia di finanza in materia di alloggi di servizio;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, del 30 novembre 1989, come modificato dal decreto del 3 agosto 1999, in applicazione dell'articolo 7 della suddetta legge 831/86;

**VISTO** il D.P.R. 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

**VISTA** la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2005, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato;

**RAVVISATA** la necessità, in considerazione delle intervenute modifiche nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare in materia di incarichi, qualifiche ed uffici, di emanare un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 831/86;

**D E C R E T A :**

**Art. 1**

**Alloggi di servizio del Corpo forestale dello Stato**

1. Gli alloggi di servizio da assegnare al personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui ai successivi articoli con le modalità in essi stabilite, sono tutti quelli, ricadenti in immobili

comunque in uso al Corpo forestale dello Stato, o in immobili assunti in locazione, che, per loro specifica destinazione o ubicazione, assolvono ad esigenze funzionali e logistiche.

## **Art. 2**

### **Classificazione degli alloggi di servizio**

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1 sono classificati e individuati per ogni ufficio, intendendosi per tale ogni singola unità organizzativa, con provvedimento del Capo del Corpo, nelle seguenti categorie:

- a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
- b) alloggi di servizio a titolo oneroso in temporanea concessione.

2. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), ove ne sussista la disponibilità, sono destinati al personale di cui all'articolo 4, che espleta incarichi per i quali è necessario assicurare, in modo particolare, costante ed immediata disponibilità per il soddisfacimento delle esigenze di servizio e per la sicurezza delle strutture del Corpo forestale dello Stato, tenuto anche conto delle esigenze collegate alla mobilità del personale nonché delle effettive situazioni abitative nelle singole sedi. Gli alloggi di cui al comma 1 lettera b), ove ne sussista la disponibilità, sono dati, a richiesta, in concessione temporanea, nei modi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 9 della legge 20 novembre 1987, n.472.

3. Nell'ambito di ogni tipologia di ufficio, il numero massimo di alloggi di cui al comma 1, lettera a), concedibile per la singola tipologia di incarico è individuato nell'allegato A.

4. La situazione relativa agli alloggi liberi ed occupati è pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale del CFS e resa disponibile sulla rete intranet dell'Amministrazione

## **Art. 3**

### **Concessione e consegna degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico**

1. La concessione degli alloggi gratuiti connessi all'incarico è disposta con provvedimento del Comandante Regionale competente territorialmente con facoltà di delega e del Comandante della Scuola per quelli di propria competenza.

2. La consegna degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovrà risultare da verbale attestante lo stato di consistenza e di manutenzione dell'immobile. Tale verbale dovrà essere sottoscritto dal concessionario e dal funzionario incaricato alla consegna.

3. Dell'avvenuta consegna e riconsegna il Comandante regionale e il Comandante della Scuola dovranno darne comunicazione entro trenta giorni all'Ispettorato generale.

## **Art. 4**

### **Criteri per la concessione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico**

1. Gli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono assegnati in via primaria al personale, che espleta uno degli incarichi di cui all'allegato B presso l'ufficio al quale sono destinati gli alloggi con il provvedimento del Capo del Corpo di cui all'art.2, comma 1, secondo l'ordine di priorità risultante dall'allegato stesso.

2. Gli alloggi disponibili in quanto non fruiti dal personale avente titolo in posizione primaria ai sensi del comma 1, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale che espleta uno degli incarichi di cui all'allegato B presso un ufficio con sede distante non più di 25 km dall'alloggio, secondo l'ordine di priorità risultante dall'allegato stesso.

3. Al personale della Scuola sono assegnabili, a titolo gratuito, solo gli alloggi esistenti presso le strutture della Scuola, secondo il seguente ordine di priorità: a) comandante della Scuola, b) personale con incarico dirigenziale, c) personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con incarico di addetto, nel rispetto del numero massimo previsto per tali incarichi nell'allegato A.

4. Il personale avente titolo all'assegnazione ai sensi dei commi precedenti, ove sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea ai sensi della normativa vigente, ubicata nel territorio comunale ove presta servizio, o comunque entro 25 chilometri dalla sede di servizio, ovvero abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, potrà avere in concessione temporanea l'alloggio di servizio, solo in caso di assenza di richieste da parte di altro personale avente titolo.

5. In caso di più richiedenti aventi parità di titolo ai sensi dei commi precedenti, l'alloggio è assegnato al personale che non sia mai stato assegnatario di alloggio di servizio, e in subordine al personale che riveste una qualifica superiore e, a parità di qualifica, al dipendente con punteggio maggiore attribuito secondo i criteri di cui all'Allegato C.

#### **Art. 5**

##### **Durata della concessione**

1. La concessione dell'alloggio gratuito connesso all'incarico al personale, che espleta uno degli incarichi di comando di cui all'allegato B, ha durata pari a quella dell'incarico stesso.

2. La concessione dell'alloggio gratuito connesso all'incarico al personale che espleta uno degli incarichi di addetto di cui all'allegato B), ha durata di anni sei, rinnovabile a domanda, per periodi di due anni, solo in caso di assenza di richieste da parte di altro personale avente titolo.

3. La durata della concessione resta in ogni caso subordinata ai casi di revoca o decadenza di cui al successivo art.6.

#### **Art. 6**

##### **Revoca e decadenza della concessione**

1. Sono cause di revoca della concessione:

- sopravvenute necessità dell'Amministrazione di recuperare il possesso dell'alloggio per destinarlo ad altri usi;
- sopravvenuta causa ostativa alla concessione temporanea dell'alloggio ai sensi dell'art.4, comma 4;
- sopravvenuta necessità di assegnare al personale in posizione primaria l'alloggio temporaneamente occupato da personale avente titolo in posizione secondaria ai sensi dell'art. 4, comma 2;

2. Sono causa di decadenza della concessione:

- l'occupazione, da parte del concessionario, dell'alloggio in maniera non stabile
- l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 8.

#### **Art. 7**

##### **Rilascio degli alloggi**

1. Gli alloggi di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 devono essere rilasciati non oltre il 30° giorno dal termine della concessione, nonché nei casi di perdita del titolo acquisito secondo le priorità di cui all'allegato C. Il Comandante regionale o il Comandante della Scuola, previa domanda documentata dell'interessato, possono concedere una proroga al rilascio di ulteriori 90 giorni.

2. In caso di revoca o decadenza gli alloggi devono essere rilasciati non oltre il 90° giorno dal ricevimento della comunicazione scritta di richiesta di rilascio da parte dell'Amministrazione.

3. Nel caso in cui l'alloggio non venga rilasciato nel termine fissato, l'Amministrazione emette ordinanza di recupero coattivo, fissandone il termine che non dovrà comunque essere superiore a trenta giorni.

4. L'esecuzione del recupero coattivo sarà effettuata alla data stabilita anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale da personale del Corpo forestale dello Stato e, ove necessario, da un medico appositamente richiesto.

5. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o gli occupanti si rendano irreperibili o non consentano l'ingresso, si procede all'accesso forzoso, a termini di legge, compilando, in ogni caso, inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

6. Le operazioni di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento, assicurazione dei mobili e delle masserizie sono affidati a ditte private e le relative spese sono poste a carico dell'occupante abusivo e, qualora questi non ottemperi al pagamento, recuperate dall'Amministrazione a norma di legge.

7. Per il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione, l'occupante dovrà corrispondere l'indennità per l'occupazione "sine titulo" dell'alloggio fino all'effettivo rilascio.

#### Art. 8

##### Spese

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico i seguenti oneri:  
-le spese per le riparazioni di piccola manutenzione di cui all'articolo 1609 del Codice Civile;  
-le spese per i danni causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e degli spazi comuni;  
-le spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, per il riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti e per ogni ulteriore onere direttamente riconducibile all'uso dell'alloggio. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'Ufficio, Reparto, od articolazioni in genere le spese vengono determinate pro-quota.

2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative a:

- illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito.
- assicurazioni – se ritenute necessarie dall'Amministrazione – imposte e tasse relative agli immobili ed agli impianti concessi;
- esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

#### Art. 9


##### Norma transitoria

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento assumono la durata prevista all'art. 5, con decorrenza da tale data, ad esclusione di quelle non conformi ai criteri di cui all'art.4, comma 4, le quali si intendono decadute trascorso un anno da tale data.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 129 NOV. 2007

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



IL MINISTRO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento Regionale Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali

Visto e registrato al n° 9333

Roma 10 APR. 2008

Roma

IL DIRETTORE GENERALE

*Paolino Ammend*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

23/4/08 3688



ALLOGGI A TITOLO GRATUITO ASSEGNABILI PER UFFICIO

ISPETTORATO GENERALE (alloggi totali n. 17)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Capo del Corpo	1
- Vice Capo del Corpo	1
- Capi Servizio	6
- Direttori di Divisione	6
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	3

SCUOLA (alloggi totali n. 8)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Direttore	1
- Capi Reparto	3
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	4

per ciascuna delle sottoelencate tipologie:

SEDE STACCATA DELLA SCUOLA (alloggi totali n. 3)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Responsabile della Sede	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	2

COMANDO REGIONALE (alloggi totali n. 6)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Comandante Regionale	1
- Vice comandante regionale	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	4

COMANDO PROVINCIALE (alloggi totali n. 5)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Comandante Provinciale	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	4

COORDINAMENTO TERRITORIALE (alloggi totali n. 4)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Coordinatore Territoriale	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	3

COORDINAMENTO DISTRETTUALE (alloggi totali n. 3)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Coordinatore distrettuale	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	2

UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' (alloggi totali n. 5)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Capo Ufficio	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	4

BASE OPERATIVA AEROMOBILE (alloggi totali n. 4)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Responsabile della Base	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	3

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE (U.O.T.) (alloggi totali n. 3)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Responsabile dell'Unità	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	2

COMANDO DI STAZIONE O POSTO FISSO (alloggi totali n. 5)

INCARICO	N.ALLOGGI
- Comandante	1
- Personale addetto appartenente ai ruoli del CFS	4

1. capo del Corpo
2. vice Capo
3. capo Servizio
4. comandante regionale
5. direttore di divisione, vice comandante regionale, comandante provinciale
6. capo dell'UTB
7. capo del CTA
8. responsabile della base operativa aeromobili
9. capo del Coordinamento distrettuale
10. comandante del Comando stazione, Posto fisso, UOT
11. personale addetto

Note:

La numerazione costituisce priorità ai fini dell'assegnazione e del rilascio degli alloggi

